



**SECO S.p.A.**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE  
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI  
PRIVILEGIATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'8 settembre 2026

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Quadro normativo di riferimento .....</b>                                                 | <b>1</b>  |
| <b>Premessa.....</b>                                                                         | <b>2</b>  |
| <b>1. Previsioni concernenti le Informazioni Rilevanti.....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>2. Definizione di Informazione Privilegiata .....</b>                                     | <b>5</b>  |
| <b>3. Trattamento delle Informazioni Privilegiate .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>4. Ritardo della comunicazione .....</b>                                                  | <b>11</b> |
| <b>5. Principi generali della comunicazione di informazioni relative all'Emittente .....</b> | <b>14</b> |
| <b>6. Modifiche ed integrazioni.....</b>                                                     | <b>16</b> |

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini della presente procedura (la "**Procedura**"), si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato (*Market Abuse Regulation* – di seguito, "**MAR**");
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 ("**ITS 1055**");
- il Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 ottobre 2024 (c.d. "**Listing Act**");
- il Regolamento delegato (UE) 2026/789 della Commissione Europea, dell'8 aprile 2026 ("**Regolamento Delegato 2026/789**");
- il D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato (il "**TUF**");
- gli "*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*" pubblicati dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale ("**Orientamenti ESMA sul Ritardo**");
- le Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le "**Linee Guida**").

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

## PREMESSA

La presente procedura (la "**Procedura**") è adottata da SECO S.p.A. ("**SECO**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 17 MAR, come modificato dal Listing Act, nonché nell'ITS 1055 e nel Regolamento Delegato 2026/789, e regola le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alla comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti (entrambe, come di seguito definite) riguardanti l'Emittente e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF (le "**Controllate**" e, congiuntamente all'Emittente, il "**Gruppo**").

La Procedura è finalizzata (i) ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, e (ii) a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti. La Procedura è volta, tra l'altro, a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate.

Sono tenuti al rispetto della presente Procedura, con diversi livelli di responsabilità e adempimenti, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali (ove nominati), i Dirigenti, i Dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo, nonché i soggetti "esterni" iscritti nel "*Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti*" (la "**RIL**") ovvero nel "*Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*" (il "**Registro Insider**") che a qualsiasi titolo abbiano accesso, a seconda del caso, alle Informazioni Rilevanti e/o alle Informazioni Privilegiate riguardanti l'Emittente e il relativo Gruppo (tutti congiuntamente considerati, i "**Destinatari**"). La RIL e il Registro Insider sono disciplinati dalla procedura denominata "*Procedura per la gestione del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate*" adottata dalla Società e disponibile sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo [www.seco.com](http://www.seco.com), sezione "*Corporate Governance*" (la "**Procedura Registro Insider**").

Non è oggetto di disciplina della presente Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che non siano Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate ai sensi della Procedura, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto della presente Procedura.

La presente Procedura è stata inizialmente adottata da SECO con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2021, in vista dell'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, "**MTA**" e "**Borsa Italiana**"), e successivamente modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 8 settembre 2026.

Le disposizioni della presente Procedura, come da ultimo modificate, entrano in vigore con efficacia dalla data di pubblicazione della Procedura sul sito *internet* dell'Emittente. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* dell'Emittente, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, con le modalità previste dall'articolo 6.2 della Procedura.

## 1. PREVISIONI CONCERNENTI LE INFORMAZIONI RILEVANTI

### 1.1 Definizione di Tipi di Informazioni Rilevanti e di Informazione Rilevante<sup>1</sup>

Ai fini della presente Procedura, per *"tipi di informazione rilevante"* si intendono quei tipi di informazioni che l'Emittente ritiene rilevanti in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura privilegiata (i **"Tipi di Informazioni Rilevanti"**).

Ai fini della presente Procedura, per *"informazione rilevante"* si intende la singola informazione che rientra nei Tipi di Informazioni Rilevanti e che, a giudizio dell'Emittente, risulta effettivamente rilevante in quanto può – in un secondo, anche prossimo, momento – assumere natura privilegiata (l'**"Informazione Rilevante"**). Le singole Informazioni Rilevanti originano prevalentemente da attività svolte dalla Società o dalle Controllate e includono (i) le informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; e (ii) le informazioni presenti presso l'Emittente o presso le Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

L'Allegato "A" riporta l'elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti individuati dalla Società.

### 1.2 Mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti

L'individuazione e il monitoraggio dei Tipi di Informazioni Rilevanti sono rimessi alla competenza della c.d. "Funzione Gestione Informazioni Privilegiate" (la **"FGIP"**)<sup>2</sup>, attribuita, ai fini della presente Procedura, all'Amministratore Delegato, il quale si avvale del *Chief Financial Officer* e del *Corporate & Legal Affairs Director* nello svolgimento delle attività di competenza della FGIP.

La FGIP elabora la mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti con l'ausilio delle funzioni o unità organizzative individuate dall'Emittente con riferimento a ciascun Tipo di Informazione Rilevante e coinvolte, a vario titolo, nella trattazione delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) (le **"Funzioni Competenti"**)<sup>3</sup>.

In relazione ai Tipi di Informazioni Rilevanti che fanno riferimento a processi prolungati che normalmente si svolgono in più fasi, la FGIP, con il supporto delle Funzioni Competenti, può individuare, per ciascuna fase, le Funzioni Competenti che normalmente hanno accesso a tali informazioni. La FGIP, con il supporto delle Funzioni Competenti, assicura il costante aggiornamento dell'elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti.

### 1.3 Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

Le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle informazioni riconducibili ai Tipi di Informazioni Rilevanti.

Qualora un'informazione possa essere qualificata come Informazione Rilevante (tenuto anche conto degli eventuali criteri di cui la Società si sia dotata ai fini della predetta qualificazione), le Funzioni Competenti ne danno tempestiva comunicazione alla FGIP indicando per iscritto i motivi per cui ritengono l'informazione abbia natura di Informazione Rilevante. La FGIP è tenuta a mantenere evidenza di tale comunicazione e potrà chiedere ogni ulteriore dettaglio informativo

---

<sup>1</sup> Paragrafi 3.1.1., 3.1.2 e 3.2.3 delle Linee Guida.

<sup>2</sup> Paragrafo 2.1.2 delle Linee Guida.

<sup>3</sup> Paragrafo 2.1.3 delle Linee Guida.

ritenuto necessario<sup>4</sup>.

A seguito della predetta segnalazione, la FGIP effettua tempestivamente la propria valutazione sulla natura rilevante dell'informazione, tenuto conto delle motivazioni indicate dalle Funzioni Competenti e degli eventuali criteri di cui la Società si sia dotata ai fini della predetta valutazione.

Una volta verificata la natura rilevante di un'informazione, la FGIP si adopera affinché:

- (i) sia mantenuta evidenza di tale valutazione su uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni;
- (ii) siano adottate idonee misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Rilevante, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Rilevante soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Rilevante e il cui coinvolgimento non sia necessario con riferimento alla specifica Informazione Rilevante;
- (iii) i soggetti che hanno effettivamente accesso all'Informazione Rilevante siano iscritti nella RIL. A tal fine la FGIP informa immediatamente il soggetto preposto alla tenuta della RIL e del Registro Insider ai sensi di quanto disposto dalla Procedura Registro Insider (il "**Soggetto Preposto**") affinché quest'ultimo provveda: (i) a istituire un'apposita sezione della RIL relativa all'Informazione Rilevante e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Rilevante medesima; nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti della necessità di garantire la riservatezza dell'Informazione Rilevante attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta *infra* descritte (ove applicabili), nonché in generale degli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni Rilevanti ai sensi della Procedura.
- (iv) sia garantito un idoneo coordinamento ai fini dell'eventuale elaborazione da parte della Funzione *Investor Relations* e della Direzione Affari Legali e Societari di una bozza di comunicato stampa secondo quanto indicato nella Procedura.

La FGIP, eventualmente con il supporto delle Funzioni Competenti di volta in volta di riferimento, monitora le Informazioni Rilevanti e il relativo stadio di evoluzione.

Qualora, in base allo stadio di evoluzione di una specifica Informazione Rilevante, sia ragionevole ritenere che la stessa possa acquisire a breve natura di Informazione Privilegiata (come *infra* definita), l'Amministratore Delegato (ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione) si attiva tempestivamente al fine di valutare:

- la natura privilegiata dell'informazione;
- se sussistono le condizioni per poter eventualmente attivare la procedura del Ritardo.

Resta inteso che:

- (i) ove una specifica Informazione Rilevante in precedenza individuata abbia perduto la sua natura rilevante, la FGIP informa immediatamente il Soggetto Preposto affinché quest'ultimo provveda: (a) a chiudere l'apposita sezione della RIL relativa all'Informazione Rilevante; e (b) a rimuovere dalla predetta sezione i soggetti iscritti;
- (ii) una specifica informazione ricompresa nell'elenco dei Tipi di Informazione Rilevante può essere

---

<sup>4</sup> Paragrafo 3.2.2 delle Linee Guida.

qualificata immediatamente come Informazione Privilegiata (come *infra* definita) e che, in tal caso, trova direttamente applicazione la disciplina prevista dai successivi paragrafi 3 e 4 della Procedura, tenendo conto, ove l'Informazione Privilegiata riguardi una tappa intermedia di un processo prolungato, della specifica disciplina prevista dal paragrafo 3.1 della Procedura;

(iii) le Funzioni Competenti, qualora ritengano che una specifica Informazione Rilevante in precedenza individuata (o non ancora individuata come tale), abbia assunto le caratteristiche di Informazione Privilegiata (come definita al successivo paragrafo 2.1), lo segnalano alla FGIP.

## **2. DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA**

### **2.1 Definizione di Informazione Privilegiata**

Ai fini della presente Procedura e in conformità all'articolo 7 MAR, per "*informazione privilegiata*" si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (**"Informazione Privilegiata"**).

Un'informazione è di "*carattere preciso*", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, par. 2, MAR, se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo si segnala che, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati all'articolo 7 MAR.

Per "*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (...)*" si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

### **2.2 Informazione che concerne direttamente o indirettamente l'Emittente**

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, l'Informazione Privilegiata che riguarda direttamente detto Emittente, nei termini e con le modalità precisati al successivo articolo 3.

Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dall'Emittente quelle informazioni che riguardano "indirettamente" l'Emittente, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti

esterni all'Emittente medesimo<sup>5</sup>.

Le Linee Guida forniscono (i) taluni esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente e (ii) chiariscono che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che Informazioni Rilevanti che non erano considerate Informazioni Privilegiate dall'Emittente assumano, viceversa, tale natura; gli esempi di tali tipi di informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) riportati nelle Linee Guida sono riprodotti nell'Allegato "B" alla presente Procedura, a cui si rinvia.

## **2.3 Rapporti con le Controllate**

L'Emittente informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per l'Emittente medesimo.

Al fine di adempiere tale obbligo, le Controllate trasmettono tempestivamente all'Emittente le notizie necessarie secondo le disposizioni da questo impartite ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF.

## **3. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

L'Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente detto Emittente, nei termini e con le modalità precisati al successivo articolo 3.2.

Nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, in ogni caso, (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; il tutto in conformità a quanto disposto dal presente articolo 3 della Procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 8, MAR, quando l'Emittente – o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto – comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

L'Emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata (il "**Ritardo**") al ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 4 della Procedura.

---

<sup>5</sup> Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida.

### 3.1 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi del presente articolo (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 4), è effettuata nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'Informazione Privilegiata, secondo le modalità di seguito indicate.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1.3 della Procedura, l'Amministratore Delegato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente sentito il Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari effettua tempestivamente la propria valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione. Resta in ogni caso inteso che tali soggetti, ove ritenuto necessario o opportuno, hanno la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, che dovrà in tal caso riunirsi nel più breve tempo possibile.

Qualora ad esito della predetta valutazione, l'Amministratore Delegato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ravvisi la natura privilegiata dell'informazione:

- (a) si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.2, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'articolo 4 e fermo restando quanto previsto dal presente articolo 3.1 con riferimento alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati.
- (b) informa immediatamente il Soggetto Preposto affinché quest'ultimo provveda: (a) a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e, ove abbia già istituito una RIL, a chiudere la RIL; e (b) ad iscrivere nella predetta Sezione Singola del Registro Insider i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo, risulteranno iscritte nella Sezione Singola le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata<sup>6</sup>. Una volta che l'Informazione Privilegiata sia stata pubblicata, l'Amministratore Delegato, ovvero, il sostituto sopra individuato, informa immediatamente il Soggetto Preposto affinché quest'ultimo provveda: (i) a chiudere l'apposita Sezione Singola del Registro Insider relativa all'Informazione Privilegiata; e (ii) a rimuovere dalla predetta Sezione Singola i soggetti iscritti.

Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione di cui al presente articolo 3.1 è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Paragrafo 5.2.2 delle Linee Guida.

<sup>7</sup> Paragrafo 6.1.2 delle Linee Guida.

Come precisato nelle Linee Guida<sup>8</sup>:

- (a) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento prevedibile, specie per le informazioni originate internamente all'Emittente, l'Emittente si attiva preventivamente in modo da ridurre i tempi tecnici di pubblicazione. In particolare, l'Emittente predispone una bozza di comunicato e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione, ai sensi dei precedenti paragrafi, siano pronte ad eseguire i relativi adempimenti;
- (b) nei casi in cui l'informazione assume natura privilegiata in un momento non prevedibile o, comunque, molto velocemente, il lasso temporale "*quanto prima possibile*" di cui all'articolo 17, paragrafo 1, MAR, include il tempo necessario per la (rapida) valutazione dell'eventuale decisione di ritardare o meno la pubblicazione stessa, sussistendone le condizioni.

L'obbligo di cui alla precedente lettera (a) non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, qualora tali tappe siano collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In tal caso, sono comunicate al pubblico, il prima possibile dopo il loro verificarsi, la circostanza o l'evento finale del processo prolungato. Ai fini dell'individuazione dell'evento o circostanza finale e del relativo momento di comunicazione, la Società tiene conto, ove applicabile, dell'elenco non esaustivo contenuto nell'Allegato I del Regolamento Delegato 2026/789.

### **3.2 Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate**

Come sopra rilevato, nel comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata, l'Emittente garantisce che la comunicazione avvenga: (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque; (ii) nel rispetto delle previsioni dell'ITS 1055; nonché (iii) in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa *pro tempore* vigente. In ogni caso, l'Emittente non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire, quanto prima possibile, mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto da parte dell'Emittente, secondo quanto *infra* previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), per quanto applicabili.

La Funzione *Investor Relations* e la Direzione Affari Legali e Societari elaborano congiuntamente la bozza del comunicato in modo da consentire, a ciascuna delle medesime funzioni, per le proprie aree di competenza, le valutazioni in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione.

Elaborata la bozza di comunicato, la stessa deve essere sottoposta all'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e,

---

<sup>8</sup> Paragrafo 7.1 delle Linee Guida.

qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno, previa attestazione, nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**") ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis del TUF.

Come precisato nelle Linee Guida<sup>9</sup>:

- (a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle *Regulated Information* (lo "**SDIR**")<sup>10</sup>;
- (b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;
- (c) allo scopo di consentire a Consob e Borsa Italiana il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, l'Emittente preavvisa Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che Informazioni Privilegiate di particolare rilievo siano diffuse al pubblico mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana.

La Funzione *Investor Relations* immette nel circuito SDIR il comunicato, il quale, attraverso lo SDIR medesimo, è trasmesso a Consob, a Borsa Italiana e alle agenzie di stampa collegate al sistema<sup>11</sup>.

Il comunicato stampa si considera pubblico non appena sia stata ricevuta dal sistema SDIR la relativa conferma. Nei casi di disfunzioni operative e/o di interruzione del servizio del sistema SDIR, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. sono assolti mediante trasmissione all'indirizzo *e-mail* indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da

---

<sup>9</sup> Paragrafo 7.1 delle Linee Guida.

<sup>10</sup> Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'Emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni c.d. OTC (cfr. paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

<sup>11</sup> Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, lett. b), dell'ITS 1055 "*Gli emittenti (...) divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di: (...) (b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente: i) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; ii) l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate; v) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.*".

Borsa Italiana<sup>12</sup>.

In ogni caso, l'Emittente assicura la completezza, l'integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione. Il comunicato stampa viene inoltre inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle *Regulated Information*.

La Funzione *Investor Relations* si attiva per il caricamento del comunicato stampa sul sito *internet* della Società da parte delle funzioni a ciò dedicate, garantendo (i) che sia assicurato un accesso non discriminatorio e gratuito; (ii) che l'Informazione Privilegiata sia pubblicata in una sezione del sito *internet* in modo facilmente identificabile; (iii) l'indicazione della data e dell'ora della pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la disposizione in ordine cronologico delle Informazioni Privilegiate; il tutto nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 4, ove applicabili.

La Società conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

### **3.3 Diffusione di informazioni in occasione di assemblee, incontri con la stampa, con analisti finanziari o con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali**

La diffusione di un'Informazione Privilegiata in occasione di un'Assemblea dei soci dell'Emittente determina l'obbligo di comunicare al pubblico tale informazione con le modalità di cui all'articolo 3.2.

Nel caso in cui l'Emittente o altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri la cui platea è formata da analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, la Funzione *Investor Relations* dell'Emittente provvede a:

- (a) comunicare anticipatamente a Consob e Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro;
- (b) trasmettere a Consob e Borsa Italiana, attraverso il sistema SDIR o secondo le modalità alternative stabilite dall'Autorità competente, la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri;
- (c) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dall'articolo 3.2, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati<sup>13</sup>.

Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri l'Emittente non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dall'articolo 3.2, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

---

<sup>12</sup> Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevedono che, in tali casi, il comunicato vada trasmesso all'indirizzo e-mail: [info.lcs@borsaitaliana.it](mailto:info.lcs@borsaitaliana.it).

<sup>13</sup> Paragrafo 7.9.1 delle Linee Guida.

Nel caso in cui l'Emittente partecipi ad incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dei quali vengono presi in esame dati relativi alle prospettive aziendali, qualora le delegazioni delle organizzazioni non abbiano assunto alcun vincolo di riservatezza, l'Emittente comunica al pubblico ogni eventuale Informazione Privilegiata ivi illustrata<sup>14</sup>.

#### **4. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE**

##### **4.1 Condizioni per il Ritardo.**

La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le **"Condizioni per il Ritardo"**):

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'Emittente;
- (b) le Informazioni Privilegiate di cui l'Emittente intende ritardare la comunicazione non siano in contrasto con l'ultimo annuncio pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione effettuata dall'Emittente in relazione alla medesima questione a cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- (c) l'Emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la mancata comunicazione delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie non costituisce Ritardo ai sensi del presente articolo e non richiede la verifica delle Condizioni per il Ritardo, fermo restando l'obbligo della Società di garantire la riservatezza di tali informazioni fino alla loro comunicazione al pubblico.

La Società può invece ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico relativa alla circostanza o all'evento finale del processo prolungato, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.

##### **4.2 Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.**

Come indicato al precedente articolo 4.1, la valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine (i) l'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo e compila l'apposito modulo (il **"Modulo del Ritardo"**), predisposto secondo il modello di cui all'Allegato "C" alla presente Procedura.

---

<sup>14</sup> Paragrafo 6.5.8 delle Linee Guida.

Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso la Direzione Affari Legali e Societari il Modulo del Ritardo, nonché gli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del Ritardo. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dall'ITS 1055 per la prova e la notifica del Ritardo come di seguito precisato.

Per il Ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata l'Emittente utilizza strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, ITS 1055, di seguito riportate:

- (A)** data e ora: **(i)** della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente; **(ii)** dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; **(iii)** della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
- (B)** identità delle persone che presso l'Emittente sono responsabili: **(i)** dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; **(ii)** del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo; **(iii)** dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; **(iv)** della comunicazione all'Autorità competente delle informazioni richieste per il Ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (C)** prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di Ritardo, tra cui: **(i)** barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'Emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; **(ii)** modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

L'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, ITS 1055 sopra indicate – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata, nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza, il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 5 della Procedura.

L'Emittente si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni all'Emittente) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata<sup>15</sup>.

#### **4.3 Comportamento dell'Emittente durante il Ritardo**

Durante il Ritardo, l'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, il sostituto

---

<sup>15</sup> Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida.

sopra indicato, anche avvalendosi del supporto delle strutture interne dell'Emittente, monitora caso per caso e con il supporto del soggetto indicato nei documenti depositati ai sensi di quanto sopra indicato, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo<sup>16</sup>.

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 3 della presente Procedura e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 4.4.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, o alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate dalla Società in conformità con quanto previsto all'articolo 3.1, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l'articolo 17, par. 7, MAR).

Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, la Direzione Affari Legali e Societari dell'Emittente competente in materia di acquisto azioni proprie, prende atto del venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. articolo 4, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)<sup>17</sup> fino alla chiusura della procedura per il Ritardo, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento Delegato.

Durante il Ritardo, l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di Ritardo<sup>18</sup>.

#### **4.4 Notifica del Ritardo**

Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente articolo 4, l'Amministratore Delegato, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale Ritardo all'Autorità competente (secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità) e fornisce per iscritto le informazioni previste dall'ITS 1055, trasmettendo a Consob il Modulo del Ritardo via posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Paragrafo 6.7.2 delle Linee Guida.

<sup>17</sup> Resta ferma la possibilità per l'Emittente di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dai paragrafi 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

<sup>18</sup> Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida.

<sup>19</sup> È necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, ITS 1055 la notifica del Ritardo all'Autorità deve comprendere le seguenti informazioni:

- (A) identità dell'Emittente: ragione sociale completa;
- (B) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;
- (C) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- (D) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: **(i)** titolo dell'annuncio divulgativo; **(ii)** numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; **(iii)** data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (E) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- (F) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Ove ciò sia richiesto da Consob, viene altresì trasmessa alla medesima Autorità, una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato<sup>20</sup>. In tal caso, l'Amministratore Delegato (ovvero il sostituto individuato al precedente paragrafo 3.1 della Procedura) informa immediatamente il Soggetto Preposto affinché quest'ultimo provveda: (a) a chiudere l'apposita Sezione Singola del Registro Insider relativa all'Informazione Privilegiata; e (b) a rimuovere dalla predetta Sezione Singola i soggetti iscritti.

## **5. PRINCIPI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE**

### **5.1 Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate**

L'Emittente limita e controlla l'accesso alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle stesse, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti.

I Destinatari della Procedura sono obbligati a:

- (a) mantenere riservati i documenti e le Informazioni Rilevanti e Privilegiate acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
- (b) utilizzare le suddette informazioni e i suddetti documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;

---

<sup>20</sup> Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida.

- (c) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura.

Ciascun Destinatario è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Rilevante e/o all'Informazione Privilegiata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Rilevante e/o all'Informazione Privilegiata deve essere conservata a cura del Destinatario, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Destinatario debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Rilevante e/o all'Informazione Privilegiata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Ogni rapporto da parte del Destinatario con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di informazioni aziendali, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della Funzione *Investor Relations*, che dovrà, se necessario, ottenere l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione del Dirigente Preposto.

Resta inteso che per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dall'articolo 3 della Procedura.

## **5.2 Comunicazione tramite la sezione "*Investor relations*" del sito *internet***

Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, l'Emittente tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo del proprio sito *internet*:

- (i) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- (ii) indica in chiaro, in ciascuna pagina *internet*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- (iii) assicura che il contenuto dei documenti redatti in lingua inglese sia il medesimo di quello dei documenti redatti in lingua italiana, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze e fermo restando che la versione italiana resta comunque il testo di riferimento;
- (iv) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito *internet*;
- (v) cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e/o notizie elaborati da terzi;
- (vi) dà notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito *internet* dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
- (vii) mette a disposizione del pubblico tramite *internet* i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;

- (viii) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito *internet*, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- (ix) effettua eventuali rinvii ad altri siti *internet* sulla base di principi di correttezza, neutralità e trasparenza, in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito *internet* si trova;
- (x) indica la fonte e l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- (xi) consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- (xii) nei *forum* di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

La Società, al fine di garantire una corretta e completa informazione agli azionisti, si atterrà, in ogni caso, alle eventuali raccomandazioni formulate in materia dall'Autorità competente.

Gli stessi principi volti alla corretta informazione si applicano, in quanto compatibili, agli eventuali siti *internet* delle Controllate, di cui sono responsabili le rispettive società.

## **6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

- 6.1** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura e onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 6.2** Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Delegato, ovvero del Segretario del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

\* \* \*

- Allegato "A":** Elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti.
- Allegato "B":** Elenco esemplificativo e non esaustivo di informazioni che riguardano indirettamente un emittente.
- Allegato "C":** Modulo per il Ritardo.